



Circolare: 27/2021

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-5417/I.3

Loro Sedi

Data.: 4 marzo 2021

Oggetto: Procedimenti disciplinari

Con riferimento al procedimento disciplinare questa Federazione ritiene utile rappresentare quanto segue.

L'art. 1 del DLCPS n, 233/1946 come modificato dalla legge 3/2018 prevede che gli Ordini e le rispettive Federazioni Nazionali *i) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispondente professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza*".

Ancora l'art. 3 del DLCPS n, 233/1946 come modificato dalla legge 3/2018 prevede che alle Commissioni di Albo spettano le seguenti attribuzioni *c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore*".

La legge 3/2018 stabilisce, però, anche espressamente che ***All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano: f) le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.***



Infine, sempre la legge 3/2018, stabilisce espressamente che “7. *Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.* 8. *A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6, sono abrogati gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.*”

Alla luce di quanto sopra, considerato che la testuale previsione normativa secondo cui “*Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221*” **non permette di modificare l’art. 39 e seguenti del DPR 221/50 sostituendo i soggetti agenti ivi espressamente identificati nel Presidente del Consiglio direttivo e nello stesso Consiglio direttivo**; considerato che a norma della legge 3/2018 la disciplina relativa ai procedimenti disciplinari è espressamente demandata al Regolamento ministeriale che ad oggi non è ancora stato adottato, **si ritiene che fino alla approvazione del suddetto Regolamento ministeriale il procedimento disciplinare resti disciplinato dall’art. 39 del DPR 221/50 con la conseguenza che il procedimento disciplinare rimarrà in carico al Consiglio direttivo dell’OPI senza alcuna variazione sino alla emanazione del predetto Regolamento Ministeriale.**

Si ritiene, inoltre, di segnalare che la scrivente Federazione ha attivato un confronto con il Ministero con riferimento alla attivazione degli Uffici istruttori di Albo tenuto conto che la realtà territoriale degli OPI non consente l’attivazione dei predetti uffici in ogni regione e che sarebbe auspicabile, anche per ragioni di economicità, una diversa articolazione su base territoriale di tali uffici accorpando più regioni territorialmente limitrofe.

Cordiali saluti.

La Presidente
Barbara Mangiacavalli
